



Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

A.C. 1693-A ed abb.

Dossier n° 379/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
14 novembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1693-A ed abb.
Titolo:	Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Boldrini

La proposta di legge in titolo modifica il **delitto di violenza sessuale** di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, introducendovi la nozione di "**consenso libero e attuale**" ad atti sessuali.

Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall'articolo 609-*bis* del codice penale, disposizione introdotta nel codice dalla legge n. 66/1996, che ha unificato in una sola figura criminosa alcune fattispecie precedentemente distinte (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti), collocate nell'ambito «dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» (libro II, titolo IX).

La riforma del
1996

L'art. 609-*bis*, così come i successivi articoli introdotti dalla medesima legge (da 609-*ter* a 609-*decies*), si colloca invece nel titolo XII, inerente i reati contro la persona, ed in particolare nel capo II, relativo ai delitti contro la libertà individuale; la scelta sistemica del legislatore è frutto di un radicale cambiamento nell'approccio alla violenza sessuale, sottintendendo l'intenzione di tutelare la libertà sessuale non più come un valore pertinente alla morale pubblica, bensì all'essere umano in quanto tale e alla sua sfera di libertà personale.

La condotta tipica del reato può consistere:

La condotta
tipica

- nella **costrizione a compiere o a subire atti sessuali**, facendo uso di violenza, minaccia o abuso di autorità;
- nell'**induzione a compiere o a subire atti sessuali**, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero traendo in errore la persona offesa facendo sostituire il colpevole ad altra persona.

La definizione di violenza sessuale data dalla legge è estremamente ampia, è stata pertanto la giurisprudenza di legittimità a precisarne di volta in volta l'ambito. Secondo un ormai consolidato orientamento, per la configurabilità del reato di violenza sessuale non è necessario lo scopo libidinoso o la soddisfazione sessuale dell'agente (sentenza n. 3648/2017), ma è sufficiente la generica volontà di compiere un **atto invasivo sulla libertà sessuale di una persona non consenziente** (sentenze n. 20754/2013 e n. 49597/2016). Per quanto riguarda la **nozione di atto sessuale**, la Corte di cassazione ha inoltre avuto modo, già all'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge, di affermare che in essa rientra ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione dell'intento di dare soddisfazione all'istinto, collegato con i caratteri anatomico-genitali dell'individuo (3800/1996), definizione che è stata successivamente perfezionata e aggiornata, abbandonando una visione strettamente collegata al contatto corporeo con zone considerate erogene a favore di una maggiore valorizzazione del contesto nel quale si svolge l'azione. A titolo esemplificativo, la Corte ha ritenuto che, sulla base di una valutazione complessiva della condotta e del contesto ambientale, un bacio sulla guancia dato da un insegnante a un'alunna costituisca il reato di violenza sessuale (sentenza n. 43423/2019), così come l'attività di un medico che, nell'eseguire una manovra che incide sulla sfera sessuale delle pazienti, non ne avesse preventivamente richiesto il consenso (sentenza n. 18864/2019).

Nel caso della **costrizione** deve sussistere uno dei tre elementi sopra indicati, ovvero la **violenza**, la **minaccia** o l'**abuso di autorità**.

La violenza per costrizione

La giurisprudenza di legittimità ne ha dato un'interpretazione estensiva, in particolare per quello che riguarda la **violenza**, che ricomprende qualunque forma di coartazione desumibile dalle circostanze di fatto, anche **non necessariamente legata all'estrinsecazione della forza fisica** da parte dell'agente (pertanto integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, ad es. per la modalità insidiosamente rapida dell'azione criminosa - n. 3990/2001, n. 27273/2010 - oppure perché avvenuta in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima - 40443/2006, 6643/2010) e l'**abuso di autorità**, non più limitato, come in precedenza, al pubblico ufficiale, all'incaricato di un pubblico servizio o all'esercente di un servizio di pubblica necessità, ma **imputabile a qualsiasi persona dotata di potere autoritativo su altri** (la Suprema Corte ha affermato che l'espressione "abuso di autorità" ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali, ravvisabile anche nel caso di un datore di lavoro nei confronti di una dipendente, n. 49990/2014, o del responsabile di un centro di accoglienza, n. 2681/2012).

La **minaccia** si estrinseca in **una violenza morale** che colpisce la sfera psichica dell'offeso tanto che, a differenza della violenza, che deve essere necessariamente esercitata sulla persona offesa dal reato, il male minacciato può riguardare anche persone diverse dalla vittima. Rientra inoltre nella nozione di minaccia la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e *contra ius* (n. 37251/2008).

In una recente pronuncia, la Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. non si richiede che "la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente", **"né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo**, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello **stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza** in cui la vittima è ridotta" (n. 4199/2024).

Nel caso dell'**induzione**, è invece necessario verificare che si sia in presenza di una delle due circostanze indicate dalla legge, ovvero l'**abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica** della persona offesa al momento del fatto o l'**induzione in errore della persona offesa** essendosi il colpevole sostituito ad altra persona.

La violenza per induzione

Sul primo aspetto, la giurisprudenza della Corte ha affermato che tra le **condizioni di inferiorità psichica** rilevanti a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima **indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali**, ben potendo le stesse dipendere da dipendere "dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente" (n. 52041/2016, n. 38261/2007) ovvero "da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa, delle quali l'agente approfitti spingendo o convincendo quest'ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto" (n. 44613/2023, n. 31512/2020) o ancora dalla "volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente" (n. 16046/2018, n. 45589/2018).

Sul secondo aspetto, la Corte ha chiarito che la fattispecie di violenza sessuale indotta da **inganno per sostituzione di persona** si verifica nelle **ipotesi previste dall'art. 494 c.p. (sostituzione di persona)**, di illegittima sostituzione all'altrui persona ovvero di attribuzione di un falso nome, di un falso stato o di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, per la mancanza di un valido consenso al compimento di atti sessuali prestato dalla persona offesa a causa dell'inganno perpetrato dall'agente (**falsa attribuzione di una qualifica professionale**, n. 20578/2010, n. 47848/2016 in cui il reato è aggravato ai sensi dell'art. 609-ter avendo il reo simulato la qualità di pubblico ufficiale).

La **cornice edittale** originariamente prevista dalla legge 66/1996 andava da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni di reclusione, rispettivamente **aumentati a 6 e a 12 anni dalla legge n. 69/2019 (codice rosso)**. Data l'ampio numero di fattispecie che possono ricadere nell'ambito applicativo della norma, il legislatore ha previsto, al terzo comma, **una attenuante applicabile ai casi meno gravi**, che determina una **diminuzione della pena di non oltre i due terzi**.

Numerose sono le **circostanze aggravanti enumerate dall'art. 609-ter**, che comportano l'**aumento della pena fino a un terzo**.

L'aggravante si applica se il fatto è commesso: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Il contenuto della proposta di legge

Il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea è quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un **emendamento delle relatrici**, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, del quale viene comunque mantenuto, quale elemento centrale, il consenso, anche se declinato in una diversa forma.

La proposta di legge consta di **un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. 609-bis del codice penale**, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti.

Il **nuovo art. 609-bis si compone di tre commi**, nel primo dei quali **viene introdotta la nozione di consenso**, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella **libertà** e nell'**attualità** del medesimo. Il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere **senza** che vi sia il **consenso libero e attuale** della persona coinvolta integra pertanto il **delitto di violenza sessuale**.

Per approfondimenti sui concetti di libertà e attualità del consenso, v. box "Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella giurisprudenza della Corte di cassazione", *infra*.

Il **primo comma** individua inoltre **tre diverse possibili condotte** che se poste in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona integrano la fattispecie delittuosa, ovvero:

- il **compiere** atti sessuali su un'altra persona;
- il **far compiere** atti sessuali ad un'altra persona;
- il **far subire** atti sessuali ad un'altra persona.

Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene mantenuta tra un **minimo di 6 anni ed un massimo di 12 anni di reclusione** come nella disposizione vigente (si ricorda che la pena è stata così innalzata dalla legge n. 69 del 2019, c.d. "codice rosso"; la pena precedentemente prevista andava da 5 a 10 anni di reclusione).

Il **secondo comma** ripropone invece, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale:

- la violenza sessuale **per costrizione**;
- la violenza sessuale **per induzione**.

La prima fattispecie si verifica ogni qualvolta il soggetto agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali con **violenza o minaccia** o mediante **abuso di autorità**.

La seconda fattispecie può invece verificarsi:

- per **abuso** delle condizioni di **inferiorità fisica o psichica** o di **particolare vulnerabilità** della persona offesa **al momento del fatto** (la previsione della condizione di particolare vulnerabilità costituisce una novità introdotta dalla proposta di legge in esame, con l'obiettivo di ricomprendervi ulteriori condizioni soggettive,

individuali, familiari e di contesto che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente, pregiudicandone l'espressione di un consenso libero ed attuale);

- per **inganno**, essendosi il soggetto agente **sostituito ad altra persona**.

Entrambe le fattispecie sono punite con la medesima pena irrogabile nelle ipotesi di cui al primo comma, ovvero con la **reclusione dai 6 ai 12 anni**.

Dalla formulazione del secondo comma sembrerebbe potersi desumere, pertanto, che le condotte di violenza sessuale per costrizione e per induzione presuppongano sempre l'assenza di consenso libero e attuale della persona offesa.

Il **terzo comma** mantiene, infine, per i **casi di minore gravità**, la circostanza attenuante ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la **diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi**.

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella giurisprudenza della Corte di cassazione

L'articolo 36 ("*Violenza sessuale, compreso lo stupro*") della **Convenzione** del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a **Istanbul** l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia (legge 27 giugno 2013, n. 77), prevede che le parti del trattato debbano adottare misure legislative o di altro tipo, necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atti sessuali **non consensuali** con penetrazione vaginale, anale o orale compiuti su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona **senza il suo consenso**; c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere **atti sessuali non consensuali** con un terzo.

La stessa disposizione precisa che il **consenso** deve essere dato volontariamente, quale **libera manifestazione della volontà della persona**, e deve essere valutato **tenendo conto della situazione e del contesto**.

Con la **sentenza M.C. contro Bulgaria** del 4 dicembre 2003, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che, conformemente agli *standard* moderni di diritto comparato e internazionale in materia di lotta alla violenza sessuale, gli **obblighi positivi** di uno **Stato** ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea impongono la **penalizzazione e l'effettiva repressione di qualsiasi atto sessuale non consensuale**, anche in assenza di resistenza fisica da parte vittima. Tale orientamento, costantemente ribadito dalla Corte Edu, è stato di recente confermato con la pronuncia M.G.C. v. Romania del 28 maggio 2020.

Anche la **Corte di cassazione** ha accolto una nozione di violenza sessuale basata sull'assenza del consenso della vittima.

In questa prospettiva, la Corte ha affermato che il delitto di violenza sessuale si configura anche laddove la violenza non sia stata tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ritenendo sufficiente che la **volontà risulti coartata** (Cass., Sez. III, n. 4199 del 2024; Cass., Sez. III, n. 19611 del 2021).

In particolare, la Cassazione ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale **non solo** con riferimento alla condotta, invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui, realizzata in presenza di una **manifestazione del dissenso della vittima, ma anche** con riferimento a quella posta in essere **in assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente** (Cass., Sez. III, n. 22127 del 2017). Con la precisazione che tale consenso «deve essere **validamente prestato** e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali» (Cass., Sez. III, n. 20780 del 2019).

Ne discende, secondo la giurisprudenza, che integra la violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il **consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno** a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, poiché il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto (Cass., Sez. III, n. 3158 del 2020; Cass., Sez. III, n. 15010 del 2019; Cass., Sez. III, n. 9221 del 2016; Cass., Sez. III, n. 5768 del 2014). Peraltro, poiché il consenso all'atto sessuale **deve essere verificato nel momento nel quale si consuma il rapporto**, prescindendo dal comportamento in precedenza assunto, e deve, appunto, permanere per l'intera durata del rapporto, l'eventuale **sopravvenuto**

dissenso integra il reato, precludendo anche il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità al cospetto delle altre condizioni previste dalla legge (Cass., Sez. III, n. 32447 del 2023).

Di recente, è stato altresì precisato che, diversamente dal consenso, la cui esistenza deve perdurare per l'intera durata del rapporto sessuale, **il dissenso** - non richiedendo in linea generale una necessaria manifestazione - **non deve essere espresso nell'arco dell'intera durata del rapporto sessuale, dovendo ritenersi sufficiente la sua manifestazione soltanto iniziale** (Cass., Sez. III, n. 29356 del 2024). Anche in precedenti occasioni, è stato sottolineato che non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica (Cass., Sez. III, n. 4532 del 2008; Cass., Sez. III, n. 2512 del 2000), e che la violenza richiesta per l'integrazione del reato è anche quella che si manifesta «nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo» (Cass., Sez. III, n. 42871 del 2013).

Testo a fronte

Codice penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 1693 e abb.
Art. 609-bis (Violenza sessuale)	Art. 609-bis (Violenza sessuale)
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.	Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.	Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Analisi di impatto di genere

La violenza sessuale rientra tra quelli che vengono considerati i **reati spia della violenza di genere**, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 c.p. e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.). Per tale motivo i dati statistici che riguardano i suddetti reati sono costantemente monitorati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno (Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, ma anche strutture sanitarie pubbliche nonché soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale).

La recente [legge n. 53 del 2022](#) ha previsto un sistema di coordinamento nella raccolta di siffatti dati ed ha altresì introdotto un sistema di registrazione, secondo specifici codici, della relazione intercorrente tra l'autore e la vittima del reato (1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di

Violenza
sessuale e
violenza di
genere

lavoro; 7. conoscente/ amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato).

Accurate analisi del fenomeno della violenza di genere sono in particolare fornite dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che pubblica report semestrali focalizzati sui dati riguardanti i femminicidi ed i reati spia di violenza contro le donne.

La più recente di queste analisi è quella pubblicata in occasione della [giornata internazionale della donna](#) dell'8 marzo 2025, che riporta i **dati** raccolti **al 31 dicembre del 2024** e mette in luce come l'**incidenza del genere femminile nei reati di violenza sessuale sia significativamente più alta rispetto** a quella riscontrabile negli altri reati "sentinella" presi in considerazione, ovvero **atti persecutori e maltrattamenti** contro familiari e conviventi. Nel caso della violenza sessuale infatti la percentuale di donne vittime si attesta, in modo pressoché costante, al **91%** (con un picco del 93% nel 2020), a fronte di percentuali del **74%** per gli atti persecutori e dell'**81%** per i maltrattamenti.

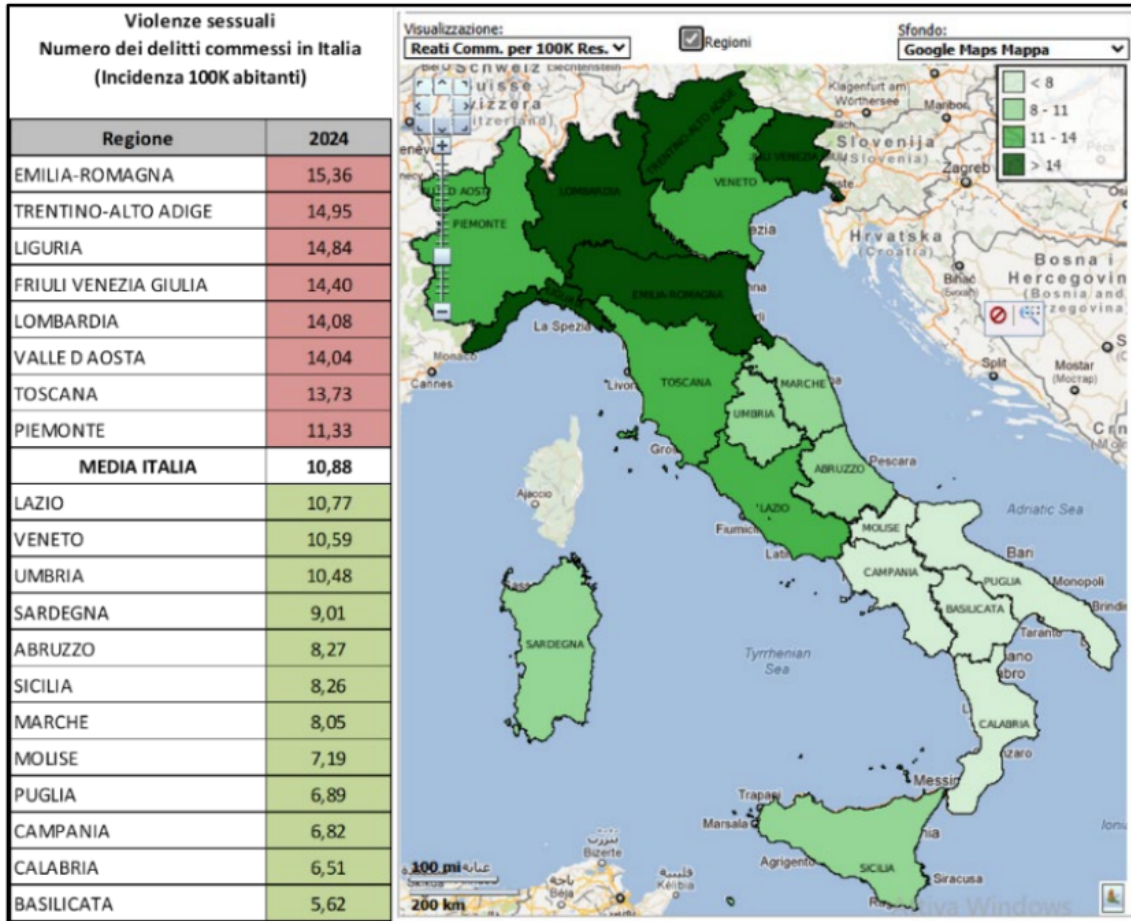
Dal punto di vista dei numeri assoluti, nel **periodo** preso in esame (**2020-2024**) il dato delle violenze sessuali commesse registra un **continuo aumento** (a parte una lieve diminuzione nel 2023 rispetto all'anno precedente). In particolare **nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000**, toccando il record negativo di **6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione**, con un sensibile incremento (+6% circa) rispetto al 2023.

Numero reati commessi in Italia e incidenza % delle vittime di genere femminile										
Descrizione reato	2020		2021		2022		2023		2024	
	Reati commessi	Inc % vittime donne	Reati commessi	Inc % vittime donne	Reati commessi	Inc % vittime donne	Reati commessi	Inc % vittime donne	Reati commessi	Inc % vittime donne
ATTI PERSECUTORI	16.744	73%	18.724	74%	18.671	74%	19.538	75%	20.289	74%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	21.709	81%	23.728	82%	24.570	81%	25.260	81%	27.962	81%
VIOLENZE SESSUALI	4.497	93%	5.274	92%	6.291	91%	6.230	91%	6.587	91%

Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale

Dati non consolidati per l'anno 2024 e quindi suscettibili di variazioni

Il *report* contiene inoltre una dettagliata indagine circa la diffusione geografica di tali reati a livello regionale, da cui emerge che Emilia Romagna e Trentino-Alto Adige presentano un'incidenza sensibilmente maggiore rispetto alla **media nazionale di 10,88** violenze sessuali commesse **ogni 100.000 abitanti** (rispettivamente 15,36 e 14,95).



Sono inoltre riportate specifiche statistiche sull'età e sulla nazionalità delle vittime; nel raffronto tra l'anno 2023 e l'anno 2024 restano sostanzialmente invariate, nell'ambito del complesso delle vittime di sesso femminile, le percentuali di vittime maggiorenni/minorenni (71% contro 29% nel 2023 e 72% contro 28% nel 2024 e italiane/straniere (77% contro 23%).

